



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 maggio 2023 n.73
(Ratifica Decreto Delegato 28 febbraio 2023 n.33)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 28 febbraio 2023 n.33 – Modifiche al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche - Codice della Strada - promulgato:

Visto l'articolo 1, comma 3 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 19 dicembre 2022;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 aprile 2023;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.26 del 25 aprile 2023;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 febbraio 2023 n.33 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N.81 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CODICE DELLA STRADA

Art. 1

(Modifica all'articolo 51, primo comma, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)

1. Dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 51 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 è aggiunta la seguente lettera f bis):

“f bis) ad indossare dispositivi personali o indumenti catarifrangenti ad alta visibilità quando circolano per svolgere attività fisica o sportiva da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e, comunque, ogni qualvolta sussistono condizioni di scarsa visibilità.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 52 del Decreto Delegato n.81/2008)

1. L'articolo 52 del Decreto Delegato n.81/2008 è così sostituito:

“Art. 52
(*Obblighi dei ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti*)

1. I ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti:
 - a) devono procedere su unica fila e avere libero l'uso delle mani e delle braccia, debbono reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una sola mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non devono procedere sollevando la ruota anteriore;
 - b) non possono farsi trainare da altri veicoli;
 - c) devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
2. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
3. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e, comunque, ogni qualvolta sussistono condizioni di scarsa visibilità, i ciclisti:
 - a) devono utilizzare i dispositivi di segnalazione luminosa anteriore e posteriore;
 - b) devono indossare dispositivi personali o indumenti catarifrangenti ad alta visibilità.”.

Art. 3
(*Modifica dell'articolo 56, secondo comma del Decreto Delegato n.81/2008*)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 del Decreto Delegato n.81/2008, è così modificato:
 - “2. È punito ai sensi dell'articolo 405 del Codice Penale chiunque produce o distribuisce abusivamente od altera le targhe, le carte di circolazione, i permessi provvisori, le patenti di guida, le autorizzazioni per esercitarsi, i certificati di abilitazione professionale, i contrassegni di circolazione e parcheggio per persone con disabilità o invalidità ovvero chiunque usa gli stessi documenti prodotti abusivamente.”.

Art. 4
(*Modifica dell'articolo 60, primo comma, punto 3 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche*)

1. All'articolo 60, primo comma, punto 3 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera n *ter*):

“n *ter*) Chiunque utilizza il contrassegno rilasciato alle persone con disabilità o invalidità in violazione delle prescrizioni di cui all'Allegato C.”.

Art. 5
(*Modifica all'articolo 60, primo comma, punto 5 del Decreto Delegato n. 81/2008*)

1. All'articolo 60, primo comma, punto 5 del Decreto Delegato n.81/2008 è aggiunta la seguente lettera m *bis*):

“m *bis*) il pedone che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 51, primo comma, lettera f *bis*) e il ciclista che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 52, comma 3.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 66, comma 2 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 66, comma 2, lettera n) del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è così modificato:

“n) la guida in stato di ebbrezza o il superamento dei limiti di velocità di oltre 9 km/h, nei casi in cui non sia applicabile la sanzione sospensiva di cui al comma 1 del presente articolo;”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 66, comma 4 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è così modificato:

“4. Nei casi in cui non sia possibile procedere all'immediata contestazione delle suddette violazioni, il proprietario, o in sua vece l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è tenuto a fornire le generalità e la residenza, alla Forza di Polizia che ha accertato l'infrazione, della persona che al momento della commessa infrazione si trovava effettivamente alla guida del veicolo al fine della segnalazione sulla patente di guida o del provvedimento sospensivo.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi 4 bis e 4 ter:

“4 bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 4 non sia fornita entro il termine di venti giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, sarà posta a carico del proprietario del veicolo o in sua vece dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (ovvero dei soggetti tenuti a fornire le generalità) una ulteriore sanzione pecuniaria di seconda categoria.

4 ter. La sanzione di cui al comma 4 bis è elevata al massimo della terza categoria senza possibilità di oblazione volontaria, in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, quando sia stato violato il divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all'ora o quando sia stato violato l'obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone, così come indicato al comma 1 del presente articolo. La sanzione di cui al comma 4 bis ed al presente comma è posta a carico degli stessi soggetti anche in caso di compiuta giacenza o notifica *ad valvas* dell'atto di ingiunzione da parte dell'Ufficio competente.”.

Art. 8

(Modifica dell'Allegato C del Decreto Delegato n.81/2008)

1. L'Allegato C del Decreto Delegato n.81/2008 è sostituito come da Allegato A al presente decreto delegato.

Art. 9

(Norma transitoria ed entrata in vigore)

1. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato sono già in possesso del contrassegno per persone con disabilità o invalidità, devono provvedere a richiederne la sostituzione nel termine di due anni a far data dalla ratifica del presente decreto delegato.

2. Le disposizioni del presente decreto delegato, ad esclusione dell'articolo 6, hanno effetto a decorrere dalla data di ratifica dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

“ALLEGATO C del Decreto Delegato n. 81/2008

Art. 1

(Contrassegno di circolazione e parcheggio per persone con disabilità o invalidità)

1. Il contrassegno di circolazione e parcheggio per persone con disabilità o invalidità viene rilasciato dal Comando della Polizia Civile alle persone residenti a San Marino:
 - a) con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta;
 - b) non vedenti;
 - c) con patologie psichiche o disabilità intellettive tali da pregiudicare l'autonomia e che pertanto necessitano della mediazione di terze persone nella gestione degli spostamenti;
 - d) con invalidità agli arti superiori laddove effettivamente si dimostri che tale menomazione renda difficoltosa la loro autonomia negli spostamenti.
2. La domanda di rilascio del contrassegno deve essere accompagnata da certificazione del Dirigente della U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale attestante la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto al rilascio.
3. Il Comando della Polizia Civile rilascia il contrassegno al richiedente avente diritto o suo delegato ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.159.
4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente o dalla proprietà di un automezzo ed ha valore su tutto il territorio della Repubblica.
5. In caso di utilizzazione, il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

Art. 2

(Validità, restituzione, duplicato e sostituzione del contrassegno)

1. Il contrassegno ha validità di cinque anni. Il rinnovo avviene a seguito di presentazione, al Comando della Polizia Civile, del certificato della U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
2. Per le persone con disabilità o invalidità il cui stato sia stato accertato come irreversibile, il rinnovo del contrassegno avviene senza necessità di presentare il certificato della U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale.
3. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato previa ulteriore certificazione medica rilasciata dalla U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale che attesti il protrarsi dell'invalidità dando diritto ad un ulteriore rilascio.
4. Il titolare del contrassegno o il suo tutore o accompagnatore o erede deve provvedere alla restituzione del contrassegno in originale nei casi di inutilizzo, scadenza dell'invalidità a tempo determinato, decesso del titolare e in tutti i casi in cui non sussistono più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. La restituzione avviene consegnando direttamente il contrassegno in originale al Comando della Polizia Civile oppure attraverso l'invio del contrassegno in originale in busta chiusa in raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità della persona che effettua la restituzione.
5. La restituzione di cui al comma 4 deve avvenire secondo le seguenti tempistiche:
 - a) nei casi di decesso del titolare, entro 30 giorni dalla data del decesso;

- b) nei casi di scadenza dell'invalidità a tempo determinato, entro 15 giorni dalla data di scadenza;
 - c) in tutti i casi diversi dalle lettere a) e b), entro 15 giorni dal verificarsi dell'insussistenza delle condizioni che hanno determinato il rilascio del contrassegno.
6. In caso di furto o smarrimento, è possibile richiedere il duplicato del contrassegno presentando al Comando della Polizia Civile apposita domanda a cui va allegata la denuncia di smarrimento fatta ad uno dei Corpi di Polizia.
7. È obbligatorio richiedere, al Comando della Polizia Civile, la sostituzione del contrassegno in caso di deterioramento dello stesso tale da non permettere la lettura dei dati.
8. La riproduzione di un contrassegno inesistente o l'alterazione di un contrassegno autentico è punita con sanzione pecuniaria amministrativa e, nei casi in cui il fatto costituisce reato, ai sensi del codice penale.

Art. 3
(Accessibilità)

1. Il contrassegno in corso di validità dà diritto di accedere alle zone riservate alla circolazione pedonale, a transitare nelle Zone a Traffico Limitato ed a parcheggiare negli appositi spazi che consentono la sosta con apposito contrassegno, così come individuati dall'Allegato B, Capo VI.
2. Coloro che accompagnano il titolare di contrassegno hanno l'obbligo di occupare le zone riservate per il tempo strettamente necessario all'assistenza della persona accompagnata.
3. L'uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte dei funzionari dei Corpi di Polizia preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell'utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l'eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta o tale da non permettere la lettura dei dati.

Art. 4
(Modello di contrassegno)

1. Il contrassegno rilasciato dal Comando della Polizia Civile è conforme al modello adottato in Europa e viene riprodotto in calce al presente articolo. Esso contiene:
- a) sul verso:
 - 1) il simbolo della sedia a rotelle di colore bianco su sfondo blu;
 - 2) la data di scadenza del contrassegno;
 - 3) il numero di serie del contrassegno;
 - 4) il nome dell'autorità che rilascia il contrassegno (Corpo di Polizia Civile);
 - 5) la scritta in stampatello: "Contrassegno di parcheggio per persone con disabilità o invalidità";
 - 6) lo stemma ufficiale della Repubblica di San Marino.
 - b) sul retro:
 - 1) i dati relativi al titolare del contrassegno ovvero cognome, nome, codice I.S.S., fotografia, firma o altro segno distintivo autorizzato."

SCHEMA DI CONTRASSEGNO

	Contrassegno di parcheggio per persone con disabilità o invalidità
VALIDITÀ	
Scade il _____	
Contrassegno Nr. 0000	
REPUBBLICA DI SAN MARINO CORPO DI POLIZIA CIVILE	

COGNOME _____	<i>Il presente permesso autorizza la sosta nelle aree di parcheggio riservate alle persone con disabilità o invalidità e deve essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo che siano chiaramente visibili la validità ed il nr. del contrassegno per i controlli.</i>
NOME _____	
CODICE ISS NR. _____	
	<i>La sosta non deve arrecare intralcio agli altri veicoli o disagio ai pedoni.</i>
FIRMA	<i>Gli accompagnatori hanno l'obbligo di occupare le zone riservate per il tempo strettamente necessario all'assistenza delle persone con disabilità o invalidità.</i>
_____	<i>Il contrassegno non è più valido e deve essere restituito al Corpo di Polizia Civile quando non sussistono più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.</i>